



Riforma del codice della strada Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

FAI INFORMA 234/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

Facendo seguito alla circolare fai informa n. 223/2024 dello scorso 21 Novembre, vi informiamo che il d.d.l di riforma del nuovo codice della strada è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: più precisamente si tratta della [legge n. 177 del 25 novembre 2024](#), pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre u.s](#) che, in applicazione del consueto periodo di vacatio legis di 15 gg dalla pubblicazione del provvedimento,

sarà in vigore a partire da Sabato 14 dicembre p.v

Questa data, ovviamente, non interessa quelle prescrizioni rispetto alle quali l'entrata in vigore è stata condizionata (in tutto o in parte) all'emanazione di decreti ministeriali nonché quei principi dettati all'art. 35 della legge (Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale), che andranno tradotti in specifiche norme all'interno di uno o più decreti legislativi da emanarsi secondo tempistiche differenti (un anno dall'entrata in vigore della legge in esame – comma 1 art. 35 – o, per i principi elencati al comma 4 del predetto articolo, un anno dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1).

Di seguito riportiamo un sunto delle principali modifiche introdotte dalla legge in esame rinviando, per un commento più articolato, alla lettura della nota FAI Confrtrasporto prima citata e del [dossier](#) elaborato dall'Ufficio studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Guida in stato di ebbrezza (art.1).

Si prevede, nei casi di reati di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro), l'apposizione sulla patente di guida, dei codici unionali 68

“LIMITAZIONE DELL’USO-niente alcool” e/o 69 “LIMITAZIONE DELL’USO-Limitata alla guida di veicoli dotati di dispositivo alcolock”, per un periodo da 2 a 3 anni, con conseguente divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida, ovvero obbligo di guidare soltanto veicoli dotati di dispositivo alcolock (in grado di inibire la partenza degli stessi in caso di verifica della presenza di alcool nelle esalazioni del conducente). In presenza dei richiamati codici unionali, le sanzioni previste per i diversi casi di guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo, mentre sono raddoppiate se il dispositivo alcolock sia stato alterato o manomesso, ovvero siano stati ad esso rimossi o alterati i relativi sigilli.

Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti (art.1)

Viene eliminata la necessità di verificare lo stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, per configurare il reato disciplinato dall’art. 187 del C.d.S.

Introduzione del dispositivo alcolock (art.3)

Come detto, nei casi di apposizione dei codici unionali 68 (niente alcool) e 69 (solo veicoli con alcolock) sulla patente, a seguito della commissione dei reati di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro), i conducenti possono guidare sul territorio nazionale soltanto veicoli su cui sia stato installato, a loro spese, un dispositivo “alcolock” in grado di inibire l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico positivo, a seguito del soffio nello stesso.

Sospensione breve della patente di guida (art.4)

Si introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida (da 7 a 15 giorni, elevati a 30 giorni in caso di incidente), per alcune infrazioni delle norme del codice della strada già sanzionate con la decurtazione del punteggio sulla patente quali, ad esempio, la circolazione contromano, il passaggio con il rosso, il mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza – quando prescritti -, l’utilizzo di dispositivi elettronici alla guida.

Per quanto riguarda l’autotrasporto (merci e persone), le violazioni specifiche che fanno scattare la sospensione breve sono le seguenti:

- superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6);
- mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo);

- circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall'entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11).

Inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità e utilizzo di dispositivi elettronici alla guida (art.4).

Il superamento dei limiti di velocità di più di 10 km/h, ma meno di 40 km/h, se compiuto all'interno di un centro abitato e per almeno 2 volte nell'arco di un anno è sanzionato con il pagamento di una somma da €220 a €880 e con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Inoltre, per chiunque faccia uso durante la guida di apparecchi radiotelefonici *smartphone*, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino l'allontanamento delle mani dal volante o uso di cuffie sonore, è previsto l'aumento della sanzione amministrativa pecuniaria con il pagamento di una somma da €250 a €1000 con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo da quindici giorni a due mesi. Peraltro, nel caso in cui lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione amministrativa consisterà nel pagamento di una somma da € 350 a €1400, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Riduzione dell'età per il conseguimento della patente per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (art.9).

Viene ridotto a 18 anni il limite di età minima per guidare veicoli del trasporto di persone per i quali è richiesta la patente D o DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km se il conducente è in possesso di una CQC conseguita a seguito di un corso ordinario di 280 ore. Ridotta, invece, a 20 anni l'età minima necessaria per poter guidare tali veicoli, senza limiti di percorrenza e di tipologia di servizio. Sempre in questa ipotesi, il limite d'età è ridotto a 18 anni per la guida di veicoli senza passeggeri.

Parimenti è ridotto il limite di età a 18 anni per guidare veicoli adibiti a trasporto di persone, delle categorie di patente di guida D1 e D1E (minibus fino a 16 passeggeri), a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso iniziale ordinario (280 ore).

Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico (art.10)

Viene modificato il regime di accertamento delle violazioni da remoto, ampliando le fattispecie delle infrazioni accertabili ed introducendo alcuni divieti di cumulo delle sanzioni.

Campagne di richiamo di sicurezza dei veicoli (art.12).

Si introduce un nuovo elenco telematico dei veicoli oggetto delle campagne di richiamo e nuovi adempimenti a carico dei costruttori.

Svolgimento delle operazioni in materia di motorizzazione e controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore (art.13)

La norma prevede una nuova disciplina dei compensi da riconoscere al personale della motorizzazione civile per le operazioni svolte e la estende a ulteriori tipologie di operazioni, modificando in tal senso la [legge n. 870 del 1986](#). Una seconda modifica interessa i controlli sulle officine concessionarie per le operazioni di revisione veicoli e sulla remunerazione dei soggetti autorizzati ad effettuarla.

Norme più restrittive per la circolazione dei veicoli della micromobilità elettrica (art.14).

Si introducono, per i monopattini elettrici, gli obblighi di targa, copertura assicurativa e casco, limitandone la circolazione esclusivamente alle strade urbane con limiti di velocità non superiori a 50 km/h.

Circolazione delle moto 125 cc sulle autostrade per maggiorenni (art.16).

Viene consentita la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico, quando condotti da persona maggiorenne.

Introduzione della “safety car” (art.20).

Viene introdotta la possibilità di utilizzare veicoli degli organi di polizia stradale, per regolare il traffico su strade con corsie indipendenti o separate da spartitraffico, disciplinandone l'attività.

Cartelli per contrastare il contromano e obbligo di tenere la destra per i veicoli pesanti (art.22).

E' prevista l'installazione di nuovi cartelli per contrastare l'imbocco in contromano delle strade e si prevede che nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso per i veicoli pesanti, detti veicoli, indipendentemente dal numero di corsie per carreggiata e salvo diversa indicazione, debbano impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata.

Disciplina della sosta e della circolazione urbana (artt.24 e 27)

Per i veicoli dotati di contrassegno per disabili, si introduce la gratuità generalizzata della sosta sulle “strisce blu”, vengono inasprite le sanzioni per la sosta illecita sugli spazi riservati agli invalidi, si introducono nuovi criteri per la limitazione della circolazione urbana.

Delega per il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale (art.35)

Viene disposta la delega al Governo, per l'emanazione, entro 12 mesi, di decreti legislativi di riordino della legislazione, fissando criteri generali e particolari per il suo esercizio.

Torneremo ad occuparci delle modifiche al c.d.s, non appena il Ministero dell'Interno avrà emanato la consueta circolare per gli operatori di Polizia stradale.